



68223-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 12;

VISTO l'accordo governativo del 23.02.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **KATA'NE HANDLING srl**, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento sito in Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 01.03.2011 al 28.02.2013;

VISTO il decreto n.58608 del 06.04.2011;

VISTO il decreto n. 61655 del 19.09.2011;

VISTO il decreto n. 64780 del 13.03.2012;

VISTO l'accordo governativo del 25.09.2012 con il quale, considerata l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la società **KATA'NE HANDLING srl**, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dal 03.09.2012 al 28.02.2013, in favore di un ulteriore numero massimo di 170 lavoratori dello stabilimento sito in Catania (CT) –



68223-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa che verranno poste in CIGS per il periodo dal 03.09.2012 al 28.02.2013;

VISTE l'istanze con le quali la società **KATA'NE HANDLING** srl, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, per il periodo dal 01.09.2012 al 28.02.2012 e in favore di un numero massimo di 170 lavoratori del sito in Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, per il periodo dal 03.09.2012 al 28.02.2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori del sito in Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa per il periodo dal 01.09.2012 al 31.12.2012 e in favore di un ulteriore numero massimo di 170 lavoratori del sito in Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, per il periodo dal 03.09.2012 al 31.12.2012;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori dello stabilimento in Catania (CT) –



68223-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa , della società **KATA'NE HANDLING srl**, per il periodo dal 01.09.2012 al 31.12.2012 e in favore di un ulteriore numero massimo di 170 lavoratori del sito in Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa, per il periodo dal 03.09.2012 al 31.12.2012,

Unità: Catania (CT) – Aeroporto Vincenzo Bellini in Fontanarossa

Matricola INPS: 2109669874

PAGAMENTO DIRETTO : NO

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di



68223-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, - 3 OTT. 2012

F.to Il Direttore Generale
Giuseppe U. Mastropietro

società KATA'NE HANDLING srl

M. Mastropietro